



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 483 DEL 07 MAR 2024

OGGETTO: Adozione nuovo Regolamento per l'istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati/professionisti esterni e per il conferimento degli incarichi legali e adozione nuova Scrittura Privata, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale – *Disciplinare d'Incarico*.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO AFFARI GENERALI**

PROPOSTA N. 532 DEL 06/03/2024

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Il TPO Ufficio Affari Legali
Dott. Salvatore Costa

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Valeria Lo Vullo

IL DIRETTORE f.f. dell'U.O.C.
Dott. Massimo Petrantoni

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Beatrice Salicrú

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

S.E.F.P.
Sig.ra Stefania Maria
CONSISTENTE AMMINISTRATIVO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 07 MAR 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno SETTE del mese di MARZO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA RINZUFFO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. della UOC Servizio Affari Generali, Dott. Massimo Petrantoni,

- **Visto** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- **Premesso che**
 - con atto deliberativo n. 277 del 15/02/2019, modificato con deliberazioni n. 623 del 29/03/2019 e n. 839 del 12/05/2023, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha approvato il regolamento per l'istituzione degli elenchi degli avvocati esterni per il conferimento degli incarichi legali ai professionisti esterni, in quattro distinte Sezioni (Sezione A: Contenzioso Amministrativo - Contabile; Sezione B: Contenzioso Civile – Lavoristico; Sezione C: Contenzioso Penale; Sezione D: Contenzioso Tributario), ed il relativo disciplinare d'incarico/scrittura privata, adeguando i parametri di remunerazione dei compensi dovuti ai professionisti incaricati avuto riguardo a quelli previsti dal *Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, come modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37* ed in adesione alle previsioni normative introdotte dall'istituto dell'equo compenso, disciplinato dall'art. 13-bis della legge professionale forense, introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (*Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302*);
- **Considerato che:**
 - con Decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (in Gazz. Uff. 8 ottobre 2022, n. 236) sono state introdotte modifiche normative e ai parametri di calcolo dei compensi approvati con il succitato Decreto Ministero della Giustizia, 10 marzo 2014, n. 55, coordinato con le modifiche apportate dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37;
 - per far fronte alle manifestate esigenze amministrative e alle mutate disposizioni di legge, si rende necessario procedere all'elaborazione di un nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti e di un nuovo disciplinare d'incarico/scrittura privata, precisando che il previgente regolamento rimane, comunque, in vigore per tutti gli incarichi professionali già conferiti a far data dalla rispettiva adozione, e per tutti i mandati di rappresentanza e difesa conferiti dall'Azienda fino alla data del 31/03/2024;
 - il nuovo regolamento di che trattasi, fermo restando quanto indicato nel regolamento previgente e confermata la previsione delle quattro distinte Sezioni, deve recepire la necessità di regolare i compensi professionali nella misura prevista dai parametri di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, ridotti del 50%, con riflessi anche sui compensi da corrispondere ai professionisti all'esito favorevole del giudizio, con spese giudiziali poste a carico della controparte;
 - infine, fatto salvo quanto previsto dall'istituto dell'equo compenso in materia dei parametri da applicare, i criteri di liquidazione cui l'Azienda Sanitaria deve attenersi devono essere caratterizzati da una maggiore flessibilità al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica;
- **Rilevato che**, per effetto di tutto quanto sopra e nel rispetto dei principi dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e dell'economicità, si rende necessario ed ineludibile, introdurre apposite previsioni regolamentari funzionali sia al contenimento dei costi, che alla esaustiva disciplina dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria e i singoli professionisti, di volta in volta individuati, trasfondendole nel nuovo disciplinare d'incarico/scrittura privata;
- **Ritenuto**, pertanto, necessario procedere alla adozione del nuovo regolamento per l'istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati/professionisti esterni ed il conferimento degli incarichi legali, nonché della nuova scrittura privata, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale "*Disciplinare di Incarico*", parte integrante e sostanziale del medesimo regolamento, ferme restando le vigenze dei precedenti regolamenti e disciplinari per tutti gli incarichi professionali

conferiti a far data dalla rispettiva adozione, nonché per tutti i mandati di rappresentanza e difesa conferiti dall'Azienda Sanitaria fino alla data del 31/03/2024, munendo il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'urgenza connessa alla necessità di procedere all'avvio delle correlate e regolamentate procedure di aggiornamento annuale degli elenchi;

- **Visto** il nuovo regolamento per l'istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati/professionisti esterni ed il conferimento degli incarichi legali e la nuova scrittura privata, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale "*Disciplinare di Incarico*", da intendere parte integrante e sostanziale del nuovo regolamento - Allegato A-;

Propone

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:

1. **Approvare** il nuovo regolamento per l'istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati/professionisti esterni ed il conferimento degli incarichi legali e della nuova scrittura privata, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale "*Disciplinare di Incarico*" parte integrante e sostanziale del medesimo regolamento - Allegato A-, da applicare agli incarichi conferiti a far data dal **01/04/2024**, con applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali nella misura prevista dalle tabelle del Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, ridotti del 50%;
2. **Confermare** i precedenti regolamenti di liquidazione dei compensi professionali per gli incarichi agli avvocati esterni già approvati con atto deliberativo n. 576 del 05/05/2016 e modificati, per ultimo, con atti deliberativi n. 623 del 29/03/2019 e n. 839 del 12/05/2023 relativamente agli incarichi conferiti fino alla data del 31/03/2024, ancora pendenti o le cui competenze professionali maturate non sono ancora state liquidate o ancora rimosse, nonostante la definizione dei relativi giudizi;
3. **Stabilire** che il presente provvedimento verrà portato in esecuzione dalla U.O.C. Servizio Affari Generali, che avrà cura – altresì – di notificare, in virtù dell'automatico adeguamento, il presente atto deliberativo all'UOC Servizio Legale, nonché -con separato atto deliberativo- di procedere ad analoga modifica del Regolamento per il Patrocinio Legale dei dipendenti;
4. **Precisare** che il presente atto non comporta alcun onere di spesa per l'Azienda Sanitaria;
5. **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'urgenza connessa alla necessità di procedere all'avvio delle correlate e regolamentate procedure di aggiornamento annuale degli elenchi;
6. **Dare** atto che tutta la documentazione citata è custodita agli atti dell'UOC Affari Generali nella disponibilità, comunque, di chi vi abbia interesse.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. della U.O.C. Servizio Affari Generali

Dott. Massimo Petrantoni

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data

Il Direttore Sanitario

Dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Massimo Petrantonì Direttore f.f. della U.O.C. Servizio Affari Generali, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Massimo Petrantonì Direttore f.f. della U.O.C. Servizio Affari Generali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
DIREZIONE GENERALE

Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 – Fax 0922/407105
Web: www.aspag.it

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI
AVVOCATI ESTERNI ED IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI**

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 3 - Istituzione elenco degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda
- Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
- Art. 5 - Contenuto delle domande di iscrizione

PARTE II – INCARICHI DI DIFESA DELL'AZIENDA

- Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi
- Art. 7 - Deroghe
- Art. 8 - Condizioni
- Art. 9 - Corrispettivo, Attività di domiciliazione

PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 10 - Obblighi del legale incaricato
- Art. 11 - Revoca degli incarichi
- Art. 12 - Cancellazione dagli elenchi

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - Polizza assicurativa
- Art. 14 - Liquidazioni
- Art. 15 - Pubblicità
- Art. 16 - Trattamento dei dati
- Art. 17 - Norme di rinvio
- Art. 18 - Entrata in vigore

PARTE I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Premessa

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (di seguito ASP) ha nel proprio assetto organizzativo l'U.O.S.D. Servizio Legale che svolge, tra l'altro, attività di tutela e assistenza legale dell'ASP di Agrigento.

Il contenzioso che riguarda l'ASP di AG assume particolare complessità in funzione del bacino territoriale di competenza particolarmente esteso, con riguardo alla quantità di comuni in esso ricadenti, come risulta dall'art. 3 dell'Atto Aziendale (Ambito Territoriale), il quale evidenzia che ai Distretti Sanitari e Distretti Ospedalieri afferiscono ben 42 Comuni, per un totale di 450.000 abitanti circa. Detto contenzioso risulta particolarmente complesso, sia in ragione di numero che di importanza delle procedure da trattare, nelle materie di seguito indicate: contenzioso civile, contenzioso del lavoro, contenzioso previdenziale, contenzioso penale, contenzioso amministrativo, contenzioso contabile - Corte dei Conti, contenzioso tributario, nei diversi gradi di giudizio.

Al fine di assicurare idonea difesa tecnica in giudizio, stante la considerevole mole di contenzioso, si rende necessario ricorrere all'affidamento della difesa in giudizio dell'ASP a legali esterni di fiducia, qualora il legale interno fosse impossibilitato a curare direttamente la difesa nelle opportune sedi, a causa del particolare carico di lavoro in quanto impegnato nell'assolvimento di concomitanti attività processuali e di istituto o qualora si superassero tendenzialmente i 100 procedimenti presi direttamente in carico.

Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione.

2.1. Il presente regolamento disciplina:

- i criteri e le procedure per la formazione di elenchi di avvocati esterni all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento cui conferire incarichi di difesa e rappresentanza;
- i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni per la difesa e la rappresentanza dell'Azienda, di cui all'art. 17, comma 1 lettera d) del Codice degli appalti n. 50 del 18/04/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, giusta delibera ANAC n. 907 del 24/10/2018 e di quelli inclusi nell'art. 56 del dlgs 36 del 2023, Nuovo Codice Appalti;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto;

2.2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT per i quali la compagnia assicurativa assuma, per il periodo competenza, la gestione, anche economica, delle vertenze ai sensi di polizza, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Azienda assicurata;

Art. 3 - Istituzione elenchi degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda

3.1. Sono istituiti quattro distinti elenchi per l'affidamento, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, degli incarichi professionali a legali esterni suddivisi nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – CONTABILE
- Sezione B: CONTENZIOSO CIVILE – LAVORISTICO
- Sezione C: CONTENZIOSO PENALE

• Sezione D: CONTENZIOSO TRIBUTARIO

3.2. L'istituzione degli elenchi distinti per tipologia di contenzioso non determina alcun obbligo in capo all'ASP di conferire l'incarico ai professionisti in esso iscritti.

3.3. L'inserimento negli elenchi avviene su richiesta del professionista singolo e/o dell'associazione professionale interessata a seguito di Avviso da pubblicarsi sul sito internet della Azienda. I professionisti e gli studi associati interessati all'iscrizione possono presentare solo una domanda, utilizzando l'apposito modello approvato, indicando **soltanto una delle quattro Sezioni di Contenzioso**, coerentemente al ramo di specializzazione. Le domande di iscrizione presentate con l'indicazione di più Sezioni o più domande presentate dallo stesso professionista o studi professionali associati **non saranno prese in considerazione**.

3.4. L'iscrizione del professionista o studi professionali associati nell'elenco della singola Sezione prescelta non determina per lo stesso alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

3.5. I professionisti o studi professionali associati sono inseriti negli elenchi in ordine alfabetico, esclusivamente per comodità di consultazione ed inclusi solo nell'elenco relativo alla sezione di contenzioso prescelta.

3.6. L'inserimento negli elenchi di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello Studio stesso.

3.7. Gli elenchi, formati e tenuti dall'UOC Servizio Affari Generali, saranno aggiornati annualmente in modo tale da consentire l'iscrizione a nuove figure professionali, in possesso dei requisiti, previa richiesta di inclusione negli stessi da presentarsi dal 01 al 31 marzo di ogni anno. Durante la predetta fase di aggiornamento annuale sarà consentito ai professionisti già iscritti negli elenchi, di formalizzare istanza per il passaggio ad una sezione diversa rispetto a quella di originaria iscrizione.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

4.1. Possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art.3 gli avvocati singoli o associati che:

- siano scritti all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- limitatamente alla Sezione D "Contenzioso Tributario", anche tutte le figure professionali abilitate a patrocinare avanti le Commissioni Tributarie
- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti."

4.2. Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione.

Art. 5 - Contenuto delle domande di iscrizione

5.1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato utilizzando l'apposito modello approvato. Le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale dell'ASP di Agrigento, V/le della Vittoria n. 321, Agrigento 92100;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo sito nella medesima sede;
- a mezzo PEC: protocollo@pec.aspag.it.

5.2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sottoforma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti indicazioni:

- dati anagrafici e professionali;
- data di iscrizione all'Albo Professionale;
- eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza di condizioni d'incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- insussistenza di contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti;
- indicazione della unica Sezione di Contenzioso prescelta;
- espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e del relativo disciplinare d'incarico/scrittura privata/convenzione dove, tra l'altro, sono pattuiti anche i compensi spettanti per l'attività professionale con applicazione delle eventuali riduzioni in esso indicate.

Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum formativo - professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata;
- copia di un documento d'identità firmato e datato.

5.3. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dall'U.O.C. Servizio Affari Generali e saranno pubblicati sul sito aziendale. L'eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento.

5.4. I professionisti iscritti potranno chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

PARTE II – Incarichi di difesa dell'Azienda

Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

6.1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

6.2. La proposta in ordine alla attivazione e/o alla resistenza in giudizio è, di norma, di competenza del Dirigente dell'U.O.C. Servizio Affari Generali mentre l'individuazione all'interno degli elenchi del nominativo del professionista cui affidare l'incarico di difesa compete al Direttore Generale, unitamente al conferimento della procura alle liti al difensore come sopra individuato. La non attivazione/resistenza dovrà essere oggetto di proposta di atto reso nei termini necessari per consentire il potere di avocazione della Direzione.

6.3. Nell'affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi distinti per tipologia di contenzioso prescelto, si osservano i seguenti criteri:

- tipologia incarico da affidare;
- ramo di specializzazione ed esperienze risultanti da curriculum;
- nelle ipotesi di più cause temporalmente contestuali ed aventi lo stesso oggetto, ovvero che possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse, l'Azienda potrà conferire

allo stesso professionista più incarichi;

6.4. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati se non in particolari casi appositamente motivati e comunque da remunerare con unico compenso;

6.5. Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati che si **trovino in condizioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità con l'Azienda, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense**, condizioni che devono essere accertate al momento del conferimento dell'incarico e che dovranno mantenersi per tutta la durata del processo.

A titolo esemplificativo, si precisa che non può essere conferito l'incarico professionale quando la controparte è un ex cliente dell'avvocato, **se non trascorso almeno un biennio** dalla cessazione del rapporto professionale e che la natura e l'oggetto del nuovo incarico devono essere comunque diversi da quello già espletato per conto dell'ex cliente.

Art. 7 - Deroghe

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare un professionista anche al di fuori degli elenchi, motivatamente ed in via eccezionale, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti, studiosi della materia, docenti universitari. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art 8 - Condizioni

Il contratto/scrittura privata/convenzione/disciplinare, allegato al presente regolamento, con il quale viene conferito l'incarico, dovrà, tra l'altro, espressamente contenere le seguenti indicazioni, in adesione ai principi previsti dall'istituto dell'equo compenso temperato alle esigenze di contenimento della spesa pubblica:

- i compensi professionali sono liquidati per fasi ed alla conclusione del giudizio, determinati esclusivamente nei limiti dei **valori medi** di cui alle tabelle del **Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147**, che l'Azienda richiama per relationem quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, **ridotti del 50%**, in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
- il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte **con l'atto introduttivo del giudizio** e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla specificità della materia trattata, l'Azienda Sanitaria, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 520.000,00.
- Per le cause il cui valore della controversia nell'atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a

€. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%;

- per le cause definite con esito favorevole per l'Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto l'importo integralmente liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dall'Azienda medesima, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc). Qualora la liquidazione giudiziale risultasse essere inferiore o non conforme all'equo compenso, al professionista verrà corrisposto il compenso previsto al comma 1 del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'Azienda Sanitaria di procedere alla eventuale proposizione del gravame per ottenere la corretta liquidazione giudiziale, convenendo con il medesimo professionista un compenso all'uopo ulteriormente ridotto del 50% rispetto ai valori minimi;
- Trovano applicazione gli incrementi previsti per la presenza di più parti in giudizio, nella misura pari al 20% per ogni soggetto oltre il primo fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5% per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta, solo ed esclusivamente se ciò comporti un effettivo e documentato incremento di attività correlata alla eventuale diversa posizione processuale di ciascuno e l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. La predetta disposizione si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Sono comunque esclusi gli incrementi per la presenza, nell'atto introduttivo del giudizio o per l'intervento in corso di causa, di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo parentale e/o affini e per la presenza di eventuali altri convenuti in giudizio o coimputati.
- **Non trovano applicazione tutte le altre ipotesi di incremento dei compensi previsti dal D.M. 147/2022** come, ad esempio, gli incrementi per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell'opera, complessità dell'affare, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, etc, per la proposizione di ricorsi incidentali e l'incremento indicato dall'art. 1 bis del predetto DM.
- **Non sono previsti compensi per eventuale attività stragiudiziale genericamente prestata se non previsti dall'atto di conferimento dell'incarico al professionista designato.**
- i compensi relativi alla **fase istruttoria e/o di trattazione**, in funzione delle modifiche introdotte dalla Legge Cartabia, verranno riconosciuti solo se correlati all'attività concretamente espletata in giudizio e solo qualora non riconducibile o ricompresa nell'attività prevista nella successiva fase decisionale; mentre i compensi per la **fase cautelare innanzi alle giurisdizioni amministrative** sono riconosciuti solo se la relativa attività è stata compiuta e la fase definita con relativa ordinanza, escludendone il compenso in presenza di rinuncia alla stessa dalla controparte o di procedimento definito sentenza in forma semplificata o breve;
- Le indennità di trasferta (rimborso spese viaggio e alloggio) sono riconosciute solo relativamente ai procedimenti presso la Corte di Cassazione e saranno remunerate fino all'importo massimo di €. 300,00 (trecento/00), previa esibizione della relativa documentazione attestante la presenza in udienza ed il costo sostenuto.
- per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i

compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale;

- se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci;

Il compenso spettante al professionista si limiterà, comunque, a quanto convenzionalmente indicato nei superiori punti come integralmente riportati nell'allegato disciplinare d'incarico / scrittura privata.

Art. 9 – Corrispettivo e Attività di domiciliazione.

9.1. Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell'apposito disciplinare di incarico. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

9.2. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di apposita figura tecnica - Consulente Tecnico di Parte -, in ragione anche della natura della controversia, la scelta e la relativa designazione sarà effettuata dalla Azienda che provvederà ai relativi oneri ove il CTP dovesse essere un professionista non dipendente della stessa.

9.3. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere l'apposito disciplinare di incarico come da schema approvato in uno al presente Regolamento.

9.4. I costi relativi alla necessità di domiciliazione rimarranno a carico del professionista incaricato.

PARTE III – Disposizioni comuni

Art. 10 - Obblighi del professionista incaricato

10.1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo;

- di aggiornare l'Azienda sulle attività inerenti all'incarico;
- relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Azienda, memorie di controparte e verbali di udienza);
- di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali;
- fornire, qualora richiesto, la percentuale di eventuale soccombenza in giudizio.

10.2. Il legale ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Affari Generali propone al Direttore Generale la revoca dell'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa, oppure sia tale da incrinare il rapporto fiduciario.

10.3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco, ai sensi del successivo articolo 12 per un periodo pari ad anni tre.

10.4. Il legale si impegna, inoltre, a fornire all'Azienda, senza alcun onere per quest'ultima, attività consultiva su problematiche anche connesse all'incarico conferito, purché rientranti nel ramo di specializzazione del legale stesso.

Art. 11 - Revoca degli incarichi

11.1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a. venir meno di uno o più requisiti stabiliti per l'iscrizione nel singolo elenco;
- b. manifesta negligenza o errori evidenti;
- c. conflitto di interesse;
- d. ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, e la deontologia professionale;
- e. oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f. mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 punto 2;

11.2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

11.3. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) determina altresì la cancellazione dagli elenchi degli avvocati.

Art. 12 - Cancellazione dagli elenchi

12.1. Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- a) nelle ipotesi di revoca dell'incarico disciplinate dall'art. 11, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera e) del punto 11.1;
- b) abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano responsabili di gravi inadempienze;
- e) abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere,

12.2. Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a) la cancellazione dagli elenchi comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

PARTE IV – Disposizioni finali

Art. 13 - Polizza assicurativa

Per il conferimento dell'incarico, il professionista deve consegnare copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 14 - Liquidazioni

14.1. La liquidazione della parcella, detratte le eventuali anticipazioni o acconti già corrisposti, dovrà avvenire nel termine di giorni 60 decorrenti dalla data della richiesta per come acquisita al protocollo dell'ASP, a **conclusione del singolo grado di giudizio**, corredata da tutta la documentazione ritenuta all'uopo utile o richiesta ad integrazione, dall'Ufficio liquidatore, atto a comprovare l'assistenza legale garantita dal professionista.

14.2. In sede del conferimento del mandato al professionista designato viene liquidato un acconto anche a copertura di eventuali spese iniziali ed anche relative al pagamento unificato per l'iscrizione della causa a ruolo. Qualora le spese vive documentate sostenute fossero superiori

all'acconto liquidato, l'Azienda Sanitaria provvederà all'integrazione previa esibizione della relativa documentazione attestante l'avvenuto esborso.

14.3. Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela dell'Ente, nonché il fascicolo di parte e la relazione sull'attività svolta per ogni singola fase del procedimento.

14.4. il professionista potrà emettere la relativa fattura solo previa adozione del provvedimento di liquidazione e su richiesta dell'Ufficio competente al successivo pagamento.

Art. 15 - Pubblicità

Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità mediante avviso pubblico sul sito Web istituzionale.

Art. 16 - Trattamento dei dati



I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e di aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, entrerà in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione del Direttore Generale di approvazione dello stesso e troverà applicazione per gli incarichi professionali conferiti a far data dal **01/04/2024**, ferme restando le previgenti regolamentazioni in materia che verranno applicate a tutti gli incarichi già conferiti alla predetta data.



DELIBERA AFFIDAMENTO INCARICO N. _____ DEL _____

**Scrittura Privata avente ad oggetto il Conferimento dell'Incarico Professionale
DISCIPLINARE D'INCARICO**

L'anno 2024 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Viale della Vittoria n. 321, sono presenti il Dott. Giuseppe Capodiecì, nella qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (P.I. e C.F. 02570930848), nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, e l'Avv. _____, del Foro di _____ nato a _____ il _____, e residente a _____ (C.F. _____) con studio in _____ nella via _____ email: _____ - PEC _____ e Partita IVA: _____ assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. _____ massimale _____ emessa da _____ con scadenza _____, nel prosieguo chiamato Avvocato

PREMESSO CHE

a) Il/la _____, notificava in data all'ASP di Agrigento _____ promosso avanti il/la _____ di _____ valore della causa _____;

Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP di Agrigento, dichiara quanto segue:

- di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- di avere ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui agli artt. n. 2, 3 del D. Lgs. n.56/2004 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

PRESTATO

Il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del D. Lgs.196/2003

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Efficacia delle premesse del disciplinare

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento ed oggetto dell'incarico

1. Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
2. Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato che il grado di complessità della controversia è valutato come "Questione ordinaria", nonché dei costi prevedibili.
3. Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare;
4. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto l'ASP di Agrigento di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare che determinano un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità dell'integrazione della difesa con altro collega;

5. L'ASP di Agrigento, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Clausola risolutiva espressa

L'Avvocato incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione né incarichi contro l'ASP di Agrigento dichiarando comunque di non aver negli ultimi 2 anni assunto alcun mandato contro l'ASP di Agrigento. L'inadempimento della presente obbligazione, o la mendace dichiarazione, da parte dell'Avvocato comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, liberando l'Azienda da ogni obbligo consequenziale.

Art. 4 Assenza di cause di incompatibilità

L'Avvocato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato giusto quanto previsto in proposito dalle vigenti norme di legge e dall'Ordinamento deontologico professionale.

Art. 5 Obblighi del professionista

1. L'Avvocato si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente e comunque ogni sei mesi. Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'ASP di Agrigento per la durata del rapporto instaurato e comunque per i due anni successivi all'espletamento dell'incarico, a pena della risoluzione di diritto della presente scrittura privata ai sensi del precedente art. 3.
2. Il Professionista, se datore di lavoro e titolare di posizione assicurativa presso INAIL e INPS, dovrà comunicare la detta posizione con gli estremi identificarvi onde consentire l'acquisizione del DURC. Il pagamento della fattura sarà in tal caso soggetto all'acquisizione del documento di regolarità contributiva.
3. L'Avvocato, come già precisato, dovrà costantemente tenere aggiornata l'Azienda sull'espletamento dell'incarico trasmettendo copia di tutti gli atti difensivi e delle singole attività svolte. A fine mandato, dovrà trasmettere copia del fascicolo di causa entro e non oltre venti giorni onde consentire la verifica delle attività svolte. Dovrà altresì esprimere parere motivato in ordine ad eventuale impugnativa successiva alla conclusione del procedimento.

Art. 6 Domiciliatari, ausiliari, consulenti ed investigatori.

1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità di domiciliatari, sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale con la presente scrittura pattuito.
2. L'Avvocato si impegna ad informare il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentate dell'ASP, della nomina di consulenti e/o di investigatori i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale come sopra precisato, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ASP di Agrigento.

Art. 7 Determinazione dell'incarico.

1. Tale incarico non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo II, libro V del C.C..
2. L'Avvocato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed operativa negli orari e con tempi che andrà autonomamente a determinare.

3. L'incarico avrà durata con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e termina con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.

Art. 8 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi riguarda:

- a) studio della controversia, costituzione in giudizio;
- b) fase introduttiva;
- c) esame e studio fase cautelare;
- d) esame fase istruttoria;
- e) fase decisoria;
- f) fase esecutiva;
- g) rimborso del contributo unificato e delle anticipazioni effettuate per diritti di cancelleria e spese di notifica, nonché di ogni altra spesa preventivamente autorizzata e rendicontata.

Sono esclusi gli oneri di segreteria, oneri di collaboratori, oneri di domiciliatari, consulenti e/o investigatori, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale, come pattuito con la presente scrittura privata, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ASP di Agrigento;

2. Per la prestazione sopra descritta, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si impegna a corrispondere all'Avvocato il compenso che, con la presente, viene stabilito nei limiti dei **valori medi** di cui alle tabelle del **Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147**, che l'Azienda richiama per relationem quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, **ridotti del 50%**, in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. Il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla specificità della materia trattata, l'Azienda Sanitaria, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 520.000,00.
4. Per le cause il cui valore della controversia nell'atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%;
5. per le cause definite con esito favorevole per l'Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto l'importo integralmente liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dall'Azienda medesima, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc). Qualora la liquidazione giudiziale risultasse essere inferiore o non conforme all'equo compenso, al professionista verrà corrisposto il compenso previsto al comma 1 del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'Azienda Sanitaria di procedere alla eventuale proposizione del gravame per ottenere la corretta liquidazione giudiziale, convenendo con il medesimo professionista un compenso all'uopo ulteriormente ridotto del 50% rispetto ai valori minimi;
6. Trovano applicazione gli incrementi previsti per la presenza di più parti in giudizio, nella misura pari al 20% per ogni soggetto oltre il primo fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5% per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta, **solo ed esclusivamente se ciò**

comporti un effettivo e documentato incremento di attività correlata alla eventuale diversa posizione processuale di ciascuno e l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. La predetta disposizione si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

Sono comunque esclusi gli incrementi per la presenza, nell'atto introduttivo del giudizio o per l'intervento in corso di causa, di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo parentale e/o affini e per la presenza di eventuali altri convenuti in giudizio o coimputati.

7. **Non trovano applicazione tutte le altre ipotesi di incremento** dei compensi previsti dal D.M. 147/2022 come, ad esempio, gli incrementi per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell'opera, complessità dell'affare, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, etc, per la proposizione di ricorsi incidentali e l'incremento indicato dall'art. 1 bis del predetto DM.
8. **Non sono previsti compensi** per eventuale attività stragiudiziale genericamente prestata se non previsti dall'atto di conferimento dell'incarico al professionista designato.
9. i compensi relativi alla **fase istruttoria e/o di trattazione**, in funzione delle modifiche introdotte dalla Legge Cartabia, verranno riconosciuti solo se correlati all'attività concretamente espletata in giudizio e solo qualora non riconducibile o ricompresa nell'attività prevista nella successiva fase decisionale; mentre i compensi per la **fase cautelare innanzi alle giurisdizioni amministrative** sono riconosciuti solo se la relativa attività è stata compiuta e la fase definita con relativa ordinanza, escludendone il compenso in presenza di rinuncia alla stessa dalla controparte o di procedimento definito sentenza in forma semplificata o breve;
10. per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale;
11. se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci;
12. In sede del conferimento del mandato l'Azienda Sanitaria corrisponde un acconto omnicomprendente anche per la copertura delle spese iniziali, con riserva di procedere ad una successiva integrazione, qualora le spese documentate risultassero superiori all'acconto ricevuto. Le anticipazioni per il contributo unificato, per diritti di cancelleria, nonché quelle relative a richiesta di copie di atti giudiziari e a spese di notifica, di cui al precedente punto 1.lett. f), saranno, comunque, rimborsate a fine mandato se espressamente rendicontate e documentate;
13. Le indennità di trasferta (rimborso spese viaggio e alloggio) sono riconosciute solo relativamente ai procedimenti presso la Corte di Cassazione e saranno remunerate fino all'importo massimo di €. 300,00 (trecento/00), previa esibizione della relativa documentazione attestante la presenza in udienza ed il costo sostenuto.
14. La liquidazione del compenso verrà effettuata previa presentazione di apposita notula/parcella alla quale il professionista dovrà allegare una relazione sull'attività svolta per ogni singola fase, entro i 60 giorni successivi gli uffici aziendali preposti procederanno alla verifica delle voci esposte e della congruità delle somme richieste, per procedere alla predisposizione dell'atto di liquidazione. All'esito di tale attività il professionista potrà emettere la relativa fattura secondo le disposizioni che gli verranno impartite.
15. L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante all'Avvocato, il quale non potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale;
16. Il compenso, liberamente determinato come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.



17. La sottoscrizione della presente scrittura privata costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in essa contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato del conferimento incarico.

L'Avvocato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per espressa approvazione delle singole clausole contenute nei seguenti articoli della presente scrittura privata:

- Art. 2, comma 2, *"il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato che il grado di complessità della controversia è valutato come "questione ordinaria" nonché riguardo ai costi prevedibili;"*
- Art. 2, comma 3, *"Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare;"*
- Art. 3 *"l'Avvocato incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione né incarichi contro l'ASP di Agrigento dichiarando comunque di non avere negli ultimi 2 anni assunto alcun mandato contro l'ASP di Agrigento. L'inadempimento della presente obbligazione o la mendace dichiarazione, da parte dell'Avvocato comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, liberando l'Azienda da ogni obbligo consequenziale;"*
- Art. 4 *"l'Avvocato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato giusto quanto previsto in proposito dalle vigenti norme di legge e dall'Ordinamento deontologico professionale;"*
- Art. 5, comma 1, *"l'Avvocato si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente e comunque ogni sei mesi. Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'ASP di Agrigento per la durata del rapporto instaurato e comunque per i due anni successivi all'espletamento dell'incarico, a pena della risoluzione di diritto della presente scrittura privata ai sensi del precedente art. 3;"*
- Art. 5, comma 2, *"il Professionista, se datore di lavoro e titolare di posizione assicurativa presso INAIL e INPS, dovrà comunicare la detta posizione con gli estremi identificarvi onde consentire l'acquisizione del DURC. Il pagamento della fattura sarà in tal caso soggetto all'acquisizione del documento di regolarità contributiva;"*
- Art. 5, comma 3, *"l'Avvocato, come già precisato, dovrà costantemente tenere aggiornata l'Azienda sull'espletamento dell'incarico trasmettendo copia di tutti gli atti difensivi e delle singole attività svolte. A fine mandato, dovrà trasmettere copia del fascicolo di causa entro e non oltre venti giorni onde consentire la verifica delle attività svolte. Dovrà altresì esprimere parere motivato in ordine ad eventuale impugnativa successiva alla conclusione del procedimento;"*
- Art. 6. comma 1, *"le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità di domiciliatari, sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale con la presente scrittura pattuito;"*
- Art. 6. comma 2, *"l'Avvocato si impegna ad informare il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, della nomina di consulenti e/o di investigatori i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale come sopra precisato, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione*



da parte del legale rappresentante dell'ASP di Agrigento;"

- Art. 8, comma 2, "Per la prestazione sopra descritta (al comma1) l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si impegna a corrispondere all'Avvocato il compenso che, con la presente, viene stabilito nei limiti dei valori medi di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, che l'Azienda richiama per relationem quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, ridotti del 50%, in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;"
- Art. 8 comma 3, "il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla specificità della materia trattata, l'Azienda Sanitaria, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 520.000,00."
- Art. 8 comma 4, "Per le cause il cui valore della controversia nell'atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%;"
- Art. 8 comma 5, " per le cause definite con esito favorevole per l'Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto l'importo integralmente liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dall'Azienda medesima, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc). Qualora la liquidazione giudiziale risultasse essere inferiore o non conforme all'equo compenso, al professionista verrà corrisposto il compenso previsto al comma 1 del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'Azienda Sanitaria di procedere alla eventuale proposizione del gravame per ottenere la corretta liquidazione giudiziale, convenendo con il medesimo professionista un compenso all'uopo ulteriormente ridotto del 50% rispetto ai valori minimi".
- Art. 8 comma 6, "Trovano applicazione gli incrementi previsti per la presenza di più parti in giudizio, nella misura pari al 20% per ogni soggetto oltre il primo fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5% per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta, solo ed esclusivamente se ciò comporti un effettivo e documentato incremento di attività correlata alla eventuale diversa posizione processuale di ciascuno e l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. La predetta disposizione si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Sono comunque esclusi gli incrementi per la presenza, nell'atto introduttivo del giudizio o per l'intervento in corso di causa, di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo parentale e/o affini e per la presenza di eventuali altri convenuti in giudizio o coimputati".
- Art. 8 comma 7, "Non trovano applicazione tutte le altre ipotesi di incremento dei compensi previsti dal D.M. 147/2022 come, ad esempio, gli incrementi per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell'opera, complessità dell'affare, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, etc per la proposizione di ricorsi incidentali e l'incremento indicato dall'art. 1 bis del predetto DM".
- Art. 8 comma 8, "Non sono previsti compensi per eventuale attività stragiudiziale genericamente prestata se non previsti dall'atto di conferimento dell'incarico al professionista designato";
- Art. 8 comma 9, "i compensi relativi alla fase istruttoria e/o di trattazione, in funzione delle modifiche introdotte dalla Legge Cartabia, verranno riconosciuti solo se correlati all'attività concretamente espletata in giudizio e solo qualora non riconducibile o ricompresa nell'attività prevista nella successiva fase decisionale; mentre i compensi per la fase cautelare innanzi alle giurisdizioni amministrative sono riconosciuti solo se la relativa attività è stata compiuta e la fase definita con relativa ordinanza,

escludendone il compenso in presenza di rinuncia alla stessa dalla controparte o di procedimento definito sentenza in forma semplificata o breve”;

- Art. 8 comma 10, “per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale”;
- Art. 8 comma 11, “se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci”;
- Art. 8 comma 12, nel quale “In sede del conferimento del mandato l’Azienda Sanitaria corrisponde un acconto omnicomprendente anche per la copertura delle spese iniziali, con riserva di procedere ad una successiva integrazione, qualora le spese documentate risultassero superiori all’acconto ricevuto. Le anticipazioni per il contributo unificato, per diritti di cancelleria, nonché quelle relative a richiesta di copie di atti giudiziari e a spese di notifica, di cui al precedente punto 1.lett. f), saranno, comunque, rimborsate a fine mandato se espressamente rendicontate e documentate”;
- Art. 8 comma 13, “Le indennità di trasferta (rimborso spese viaggio e alloggio) sono riconosciute solo relativamente ai procedimenti presso la Corte di Cassazione e saranno remunerate fino all’importo massimo di €. 300,00 (trecento/00), previa esibizione della relativa documentazione attestante la presenza in udienza ed il costo sostenuto”;
- Art. 8 comma 14, “La liquidazione del compenso verrà effettuata previa presentazione di apposita notula/parcella alla quale il professionista dovrà allegare una relazione sull’attività svolta per ogni singola fase, entro i 60 giorni successivi gli uffici aziendali preposti procederanno alla verifica delle voci esposte e della congruità delle somme richieste, per procedere alla predisposizione dell’atto di liquidazione. All’esito di tale attività il professionista potrà emettere la relativa fattura secondo le disposizioni che gli verranno impartite”;
- Art. 8, comma 15, “L’importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante all’Avvocato, il quale non potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d’opera professionale”.
- Art. 8, comma 16, “il compenso liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all’importanza dell’opera”.

L’Avvocato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dall’ASP di Agrigento anche per ricevuta di copia.

L’Avvocato


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali alle dichiarazioni mendaci, che non sussistono cause di inconferibilità - ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39 dell’8.4.2013, impegnandosi a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39 dell’8.4.2013.

Tale dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

Avv. _____





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 07 MAR 2024

Agrigento, li 07 MAR 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi